Tribunale Trani, Sez. comm. spec., Sent., 02/10/2026, n. 1102

(Fonte: One LEGALE - testo estratto dalla banca dati; i dati delle parti sono omessi come nell'originale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRANI

Sezione CIVILE - AREA 2 - COMMERCIALE

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico Dott. Paola Cesaroni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7008/2019 R.G. promossa da:

E. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [redacted] e [redacted], elettivamente domiciliata come in atti

OPPONENTE

CONTRO

B.M.D.P.D.S. S.p.A. e, per essa, quale mandataria, J. S.p.A., in persona del legale rappresentate p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted], elettivamente domiciliata come in atti

OPPOSTA

NONCHE'

I.N.I. S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], elettivamente domiciliata come in atti

INTERVENUTA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, E. S.r.l. in liquidazione proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito in favore di B.M.D.P.D.S. S.p.a. e, per essa, quale mandataria, J. S.p.A, con il quale era ingiunto il pagamento di Euro 217.580,00 (oltre interessi e spese di procedura) di cui Euro 184.690,76 alla data dell'11.09.2017, per saldo debitore del conto corrente n. (...) acceso presso B.M.D.P.D.S. Spa in data 03.08.2005 (assistito dai contratti di apertura di credito del 18.05.2009, del 05.01.2010 e dell'1.06.2012)

ed Euro. 32.889,37 alla data dell'11.09.2017, rinvenienti da contratto di finanziamento chirografario del 12.03.2008 di originari Euro. 100.000,00 oltre interessi, garantito da fideiussione specifica del 02.08.2008 fino alla concorrenza di Euro. 150.000,00 del Sig. D.T.S..

L'opponente invocava la revoca del decreto ingiuntivo lamentando, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancanza del tentativo di conciliazione e la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in sede monitoria per indeterminatezza e conseguente nullità della procura speciale rilasciata dalla B.M.D.P.D.S. in favore della società J. s.p.a. Nel merito, contestava l'applicazione di interessi usurari sia in relazione al contratto di conto corrente bancario che in relazione al contratto di finanziamento e, per le medesime ragioni ed eccezioni, chiedeva la condanna della banca convenuta alla restituzione della somma di Euro 383.503,57, illecitamente introitata dalla stessa a titolo di interessi usurari sul conto corrente, nonché la restituzione della somma di Euro 6.730,75 quale maggiore importo restituito dalla E. per il rimborso del contratto di finanziamento. In via subordinata, contestava la sussistenza di clausole anatocistiche con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi applicati al conto corrente, la violazione dell'art.117 T.U.B. con riferimento alla differenza tra interessi passivi calcolati con cadenza trimestrale e interessi passivi calcolati con cadenza annuale, la mancanza di valide pattuizioni in ordine all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, la nullità, l'inammissibilità e l'inefficacia delle condizioni generali dei suindicati contratti, per violazione degli artt. 1325 e 1418 e 1346 c.c.

Si costituiva in giudizio l'opposta eccependo, in via preliminare, la prescrizione delle domande restitutorie, quantomeno in relazione al periodo antecedente al 27.12.2009; nel merito, concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo.

Con comparsa del 28.10.2020 si costituiva in giudizio, tramite atto di intervento volontario, la società I.N. S.p.a., quale cessionaria di A. S.r.l., a sua volta cessionaria di B.M.D.P.D.S. S.p.a., surrogandosi nei diritti di quest'ultima, e facendo proprie le difese e le conclusioni di parte opposta.

Esperito negativamente il tentativo di mediazione, erano concessi i termini di cui all'art. 183 co.6 c.p.c.

La causa, istruita con prove documentali e consulenza tecnico contabile, era riservata per la decisione all'udienza del 21.05.2026 con assegnazione dei termini sopra descritti.

L'opposizione è in parte fondata.

Preliminarmente, deve rilevarsi che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con

richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che solo ove questa non si attivi, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis consegue la revoca del decreto ingiuntivo (Cass., Sez. U., 18.09.2020, n. 19596).

Nel caso di specie, la banca opposta ha prodotto il verbale di mediazione avente esito negativo, sicché deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione sollevata dall'opponente.

In ordine all'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in sede monitoria per nullità della procura speciale rilasciata dalla B.M.D.P.D.S. in favore della società J. s.p.a., deve osservarsi quanto segue.

Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la procura speciale rilasciata da una banca o da un istituto finanziario ad una società di servicing o di gestione crediti non richiede l'indicazione analitico-numerica di ciascuna singola posizione debitoria, né l'indicazione di ogni singolo titolo azionato, essendo invece sufficiente che l'atto di conferimento contenga elementi univoci e specifici idonei a delimitare con precisione il perimetro dell'attività conferita.

Nel caso di specie, dall'esame dell'atto notarile di procura speciale prodotto da parte ricorrente (depositato in allegato alla fase monitoria) emerge che i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale risultano puntualmente circoscritti a specifiche categorie oggettive di crediti e non appaiono vaghi o esplorativi. In particolare, la procura individua in modo inequivoco la provenienza dei crediti, facenti capo originariamente a B.M.D.P.D.S. S.p.A., e la natura e classificazione degli stessi quali crediti a sofferenza con "compimento di ogni attività, adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili alla gestione e al recupero dei crediti classificati nella categoria delle sofferenze nella accezione di cui alla Circolare della B.D. n. 139 dell'11 febbraio 1991 Cap. II Sez 2 1.1.5".

Non sussiste, pertanto, la dedotta nullità per indeterminatezza dell'oggetto, avendo la J. S.p.A. agito in nome e per conto della mandante in forza di poteri di rappresentanza validamente conferiti e documentati in atti.

Dalla regolarità formale e sostanziale della procura speciale discende la piena integrità della legittimazione attiva, sia in via sostanziale che processuale, in capo alla ricorrente J. S.p.A., la quale risulta munita dei necessari poteri per promuovere l'azione monitoria e conferire la procura alle liti al difensore costituito.

L'eccezione va, pertanto, rigettata.

Ciò chiarito, "il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. La prova del fatto costitutivo del credito incombe, quindi, sul creditore opposto che ha il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto" (cfr. Cass. n. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006); "trattasi di giudizio caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque non solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza" (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).

Nella specie, parte opposta ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente n.(...) e documenti allegati del 24.06.2005, il contratto di adesione "conto imprese più small" del 03.08.2005, il contratto di affidamento riportante la data con timbro postale del 18.05.2009 con affidamento sul conto corrente n.(...) fino a revoca di Euro 25.000,00, il contratto di affidamento riportante la data con timbro postale del 05.01.2010 con affidamento sul conto corrente n.(...) fino a revoca di Euro 25.000,00 nonché ulteriore apertura di credito sul medesimo conto corrente, fino a revoca di Euro 10.000,00, l'apertura di credito sotto forma di anticipazione di assegni bancari per Euro 25.000,00, oltre all'apertura di credito sotto forma di scoperto di altro conto corrente per Euro 50.000,00, infine il contratto di affidamento riportante la data con timbro postale del 01.06.2012 con affidamento sul conto corrente n.(...) fino a revoca di Euro 25.000,00.

Dalla documentazione acquisita è emerso che il rapporto di conto corrente n. (...) ha avuto inizio in data 29.06.2005, con saldo iniziale pari a zero.

Gli estratti conto prodotti coprono il periodo dal 29.06.2005 all'11.09.2017, data alla quale il conto presentava, secondo la contabilizzazione bancaria, un saldo debitore di Euro 163.868,48. Può ritenersi provata in atti la chiusura del conto corrente principale attraverso il suo passaggio a sofferenza, in data 11.08.2017.

Il saldo contabilizzato dalla banca, tuttavia, non può essere automaticamente assunto quale prova dell'effettiva debenza della somma richiesta in sede monitoria, dovendo essere verificata la legittimità delle singole poste che lo compongono.

A tal proposito, è utile l'ausilio della c.t.u. contabile e successiva integrazione depositate in atti, i cui esiti appaiono, oltre che condivisibili - essendo frutto di una ricostruzione analitica

delle singole poste fondata sulla documentazione contrattuale e contabile acquisita agli atti, coerente con i criteri indicati nei quesiti ed adeguatamente motivate - neppure efficacemente scalfiti da elementi tecnici di segno contrario.

Sulla scorta dell'elaborato peritale in atti ed alla luce delle motivazioni che si esamineranno, il Tribunale ritiene di condividere il Conteggio sub 1), con determinazione di un saldo a credito della società correntista pari ad Euro 174.170,03 alla data del 11/08/2017, rispetto al saldo finale riportato in e/c pari ad Euro 163.868,48 a debito della società correntista.

Deve quindi evidenziarsi quanto segue.

- Per quanto concerne gli interessi attivi, il ctu ha applicato il tasso inizialmente pattuito dello 0,50% nonché i tassi migliorativi per la società correntista applicati dalla Banca; sul lato passivo, sono stati applicati i tassi di interesse pattuiti nel contratto originario o successivamente nei contratti collegati, riconducendo al tasso pattuito i tassi peggiorativi applicati dalla Banca in corso di rapporto;

- In relazione all'anatocismo, premesso che la previsione di una forma di capitalizzazione degli interessi è valida solo nei contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 - data di entrata in vigore della Del.CICR 9 febbraio 2000 - qualora le parti abbiano specificamente approvato per iscritto la clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità degli interessi creditori e debitori, come avvenuto nella specie, deve conseguentemente mantenersi la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori, applicata in condizione di reciprocità;

- Sono stati ricalcolati gli interessi assumendo, per le operazioni attive e passive, la data contabile dell'operazione;

- Il contratto di c/c ed i contratti collegati contengono la pattuizione delle spese di foglio scalare ed in generale di spese di bonifico, spese di liquidazione, spese di istruttoria fidi ecc. che vanno quindi tenute ferme nei limiti delle pattuizioni; parimenti, sia il contratto di affidamento del 05/01/2010 sia quello del 01/06/2012 prevedono il Corrispettivo su Accordato nella misura dello 0,500% per trimestre, che deve quindi essere tenuto fermo;

- Devono espungersi dal conteggio l'addebito della Commissione Istruttoria Veloce (CIV), in assenza di qualsiasi pattuizione nonché le spese di foglio capitale;

- Infine, la commissione di massimo scoperto, intesa quale corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma di denaro, è una condizione validamente pattuita in presenza di una specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (tasso percentuale, base di calcolo, periodicità di addebito), come avvenuto nella specie (prevista nella misura dello 0,75%

entro fido e dell'1,25% sullo sconfinamento).

Con riferimento alla dedotta violazione del tasso soglia, è stato accertato dalla consulenza tecnico-contabile -di cui si è già motivata la ragionevolezza e condivisibilità- che, al momento in cui sono stati convenuti, gli interessi non erano usurari, risultando il t.e.g. dell'operazione inferiore al tasso soglia, e ciò sia con riferimento al contratto di c/c originario che ai contratti di apertura di credito collegati.

Con riferimento ai conti collegati al conto corrente principale, deve condividersi l'avvenuta espunzione dal saldo finale dare/avere del c/c in oggetto degli interessi e delle competenze di conti collegati, in assenza di prova scritta circa l'accensione del conto collegato e la pattuizione delle condizioni economiche. Trattasi dei conti correnti n.3546,39, n.9438, n.3547,32, n.4250,58 e degli addebiti collegati alle operazioni di anticipo. Non è stato infatti prodotto alcuno dei contratti di accensione coi relativi estratti conto, unici elementi in grado di dimostrare l'esistenza e la validità degli addebiti operati, non essendo sufficiente la pattuizione di singole condizioni economiche in assenza del contratto genetico.

Trattandosi di un decreto ingiuntivo, è la banca ad essere onerata della prova circa l'esistenza e la misura del credito azionato.

Con riferimento, infine, all'eccezione di prescrizione, deve rilevarsi la tardività della costituzione in giudizio della banca opposta e quindi l'inammissibilità della eccezione.

A fronte della richiesta azionata in via monitoria, parte opponente ha formulato nell'atto di opposizione domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito in risposta alla quale la banca opposta ha sollevato in comparsa eccezione di prescrizione.

A norma degli artt. 166-167 c.p.c. nella formulazione vigente prima della c.d. riforma Cartabia, il convenuto è tenuto a rispettare un termine di decadenza di 20 gg. Antecedenti la prima udienza per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio (quale è senza dubbio la prescrizione).

Nella specie, la prima udienza, fissata per il 15.4.2020, è stata differita d'ufficio al 12.10.2020, in virtù dei decreti L. n. 18 del 17 marzo 2020 e L. n. 23 dell'8 aprile 2020.

Dovendo, quindi, farsi riferimento alla data del 12.10.2020, la costituzione in giudizio della banca opposta, avvenuta in data 25.9.2020, è tardiva e l'eccezione sollevata è inammissibile.

Le questioni di inammissibilità e tardività sono rilevabili d'ufficio, in quanto il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della

controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (Cass. n.25598/2011, Cass. n.16541/2011, Cass. n.10063/2011, Cass. n.14625/2010, Cass. n.24442/2009, Cass. n.20859/2009, Cass. n.7270/2008, Cass. n.11305/2007, Cass. n.11298/2007, Cass. n.6639/2007, Cass. n.4901/2007, Cass. n.26691/2006, Cass. n.25242/2006, Cass. n.24606/2006, Cass. n.20953/2006, Cass. n.17152/2006, Cass. n.19453/2005, Cass. n.11318/2005, Cass. n.23127/2004, Cass. n.5539/2004, Cass. n.16921/2003, Cass. n.378/2002, Cass. n.4376/2000).

Passando ad esaminare il contratto di finanziamento n. (...) del 12.03.2008, deve osservarsi quanto segue.

Oggetto di esame è il contratto di finanziamento chirografario n.(...) di Euro 100.000,00 da rimborsarsi in rate mensili consecutive stipulato tra le parti in data 12.03.2008.

Non sussistono i profili di nullità denunciati.

Deve, infatti, ricordarsi che l'indicatore sintetico di costo (ISC) rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e quindi renderlo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Assolvendo ad una mera funzione di pubblicità e trasparenza, esso non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto, come richiesto dall'art. 117 TUB e la sua violazione non incide sulla validità del contratto, potendo l'errata indicazione al più determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio" (Cass. n. 4597/2023).

Aggiungasi che nella specie non si verte in tema di tutela del consumatore, trattandosi di una società di capitali.

Errata è, infine, l'inclusione della commissione per estinzione anticipata del capitale residuo nella verifica del TEG.

L'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura; la L. n. 108 del 1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla L. n. 108 del 1996.

Ai fini della rilevazione del TEG rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma, c.p.), spese notarili, costi di gestione del conto e interessi di mora. Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del

reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: "la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso" (Cass. Sez. Un. n.19597/2020).

La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a quest'ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa.

Ed invero "nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati" (Cass. n. 26286/2019).

La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.

Sul punto, è intervenuta la Suprema Corte riaffermando il principio di simmetria, escludendo la possibilità di cumulare la commissione di estinzione anticipata agli interessi moratori: "la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal

creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio; i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi". Il fatto che la commissione di estinzione anticipata assuma la natura di penale per recesso comporta "che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà" perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito (Cass. N.7352/2022).

Alla stregua di quanto innanzi, il finanziamento non risulta affetto da alcuna usurarietà secondo la stessa tesi difensiva di parte attrice, con conseguente irrilevanza di una consulenza tecnica sul punto.

Conclusivamente, l'opposizione deve essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo revocato.

È accolta la domanda riconvenzionale, con condanna dell'opposta cedente (essendo la I.N. subentrata unicamente nella titolarità del credito e non del rapporto contrattuale) al pagamento della somma di Euro 174.170,03 alla data del 11/08/2017, oltre accessori, in favore dell'opponente.

Deve, infatti, ricordarsi che la cartolarizzazione è un'operazione di cessione del credito, non del contratto, per cui alla cessionaria viene trasferito solo il lato attivo delle obbligazioni, non potendo farsi valere nei suoi confronti eccezioni fondate su rapporti contrattuali intercorsi tra le parti originarie.

Deve essere accolta la domanda di condanna coltivata dal cessionario a carico dell'opponente in relazione al finanziamento.

Le spese di lite, nonché quelle di ctu, seguono la soccombenza, applicati i valori medi, ad eccezione delle spese di lite poste a carico dell'opposta che sono compensate per metà in ragione del rilievo ufficioso della tardività dell'eccezione di prescrizione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Paola Cesaroni, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da E. S.R.L. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale adito su ricorso presentato da B.M.D.P.D.S. S.P.A. e, per essa, quale mandataria, J. S.P.A. con l'intervento di I.N.I. S.p.A., così provvede:

- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;

- condanna B.M.D.P.D.S. S.P.A. al pagamento in favore dell'opponente della somma di Euro 174.170,03 alla data del 11/08/2017 oltre interessi legali dalla domanda;

- condanna l'opponente al pagamento della somma di Euro. 32.889,37 alla data dell'11.09.2017, oltre interessi come richiesti in favore del cessionario I.N.I. S.p.A.;

- condanna M.P. s.p.a. al rimborso della metà delle spese legali sostenute da parte opponente -liquidate in tale misura in Euro 7000,00 oltre r.f. iva e cap come per legge- con compensazione della residua metà e con distrazione in favore del procuratore antistatario;

- condanna la società opponente alla refusione delle spese di lite sostenute dal cessionario, liquidate in Euro 7500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;

- pone le spese di ctu a carico di parte opposta B.M.D.P.D.S. S.P.A.

Così deciso in Trani, il 2 ottobre 2026.

Depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2026.